

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Integrazioni e modifiche della L.R. 29.12.1976, n. 32

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

Legge regionale "Integrazioni e modifiche alla L.R. 29.12.76, n. 32"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

ARTICOLO UNICO

L'art. 2, primo comma, della L.R. 29.12.76, n. 32 è così sostituito :

"L'art. 6 della L.R. 25.1.74, n. 6 viene così modificato :

"Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso nella misura del 60% del tasso di interesse stabilito con l'Istituto di credito convenzionato, restando a carico dei beneficiari il rimanente 40%, che comunque non potrà essere inferiore a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.81 "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.80 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del Settore artigiano".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 29 aprile 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)